



## Rassegna Stampa

QE-Quotidiano Energia – 3 marzo 2010  
Autore: **Diego Annarilli** e **Alessandro de Franco**



## Bonus 55% e incentivi regionali, divieto di cumulo

### Nuovo intervento dell'Agenzia delle entrate sulle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione degli edifici

di D. Annarilli - A. de Franco\*

Con la recente risoluzione del 26 gennaio 2010, n.3/E, l'Agenzia delle entrate è nuovamente intervenuta in merito alla disciplina delle detrazioni fiscali in tema di interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, chiarendone, in particolare, la cumulabilità con eventuali agevolazioni concesse dalle Regioni.

A tal proposito, si ricorda che proprio gli aspetti relativi alla cumulabilità delle detrazioni in commento con altri benefici, anche di natura extrafiscale, sono stati oggetto di alcuni recenti interventi legislativi.

In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2009, con l'art.6, comma 3, del dlgs 30 maggio 2008, n.115, recante "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE", è stato anzitutto previsto che gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell'efficienza energetica, "non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali, fatta salva la possibilità di cumulo con i certificati bianchi e fatto salvo quanto previsto dal comma 4".

Il successivo comma 4 prevede che gli incentivi di diversa natura sono cumulabili "nella misura massima individuata, per ciascuna applicazione, sulla base del costo e dell'equa remunerazione degli investimenti, con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze".

Come si è avuto modo di illustrare in un nostro precedente intervento (QE 13/10/09), il Mse, facendo proprio un principio già affermato dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione del 20 maggio 2008, n.207/E e in attuazione dell'art.6, comma 4, del dlgs n.115 cit., con il decreto 6 agosto 2009 ha definitivamente stabilito che la detrazione del 55 per cento non è cumulabile con il premio aggiuntivo - di cui all'art.7 del decreto interministeriale 19 febbraio 2007 emanato in attuazione dell'art.7 del dlgs 29 dicembre 2003, n.387 - previsto per gli impianti fotovoltaici abbinati all'uso efficiente dell'energia, operanti in regi-

me di scambio sul posto, e destinati ad alimentare, anche parzialmente, utenze ubicate all'interno o comunque asservite a unità immobiliari o edifici, di cui all'art.2, comma 1, del dlgs 19 agosto 2005, n.192.

Sempre in tema di cumulabilità, l'art.10 del decreto interministeriale 19 febbraio 2007, stabilisce che le detrazioni in commento: - non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali; - sono incompatibili con la richiesta di titoli di efficienza energetica e con specifici incentivi disposti da Regioni, Province e Comuni.

Proprio su tale ultimo aspetto è intervenuta l'Agenzia delle entrate con la risoluzione n.3/E cit., analizzando un'istanza di interpello promossa dalla Regione Piemonte che chiedeva chiarimenti in merito alla compatibilità delle detrazioni del 55 per cento con alcune agevolazioni regionali in tema di interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, consistenti in: a) finanziamenti agevolati (generalmente a tasso zero) erogati tramite fondo rotativo; b) contributi in conto interessi, corrisposti al fine di ridurre l'entità degli interessi passivi maturati con riferimento a contratti di finanziamento stipulati dai beneficiari con gli istituti bancari; c) prestazione di garanzie direttamente a favore degli istituti di credito eroganti i finanziamenti finalizzati alla realizzazione degli interventi di riqualificazione.

Nell'istanza di interpello, la Regione Piemonte aveva sostenuto che il divieto di cumulo previsto dall'art.6, comma 3, del dlgs n.115 cit., non riguardasse le agevolazioni previste dalla normativa piemontese, in quanto tale normativa «non prevede l'erogazione di contributi in conto capitale, tali da ridurre direttamente l'entità dei costi sostenuti per l'intervento ma, piuttosto, la concessione di incentivi destinati a facilitare l'accesso del beneficiario ai mezzi finanziari e a ridurre l'incidenza degli oneri relativi al contratto di finanziamento stipulato».

L'Agenzia delle entrate ha respinto l'interpretazione proposta dalla Regione Piemonte, richiamando un chiarimento fornito dal Ministero dello Sviluppo economico, secondo cui: - la detrazione del 55 per cento è riconducibile tra gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato; - l'espressione «ulteriori contributi comunitari, regionali o locali», contenuta nell'art.6, comma 3, del dlgs n.115 cit., è riferita alle erogazioni di somme di ogni natura al beneficiario, in forma diretta o a copertura di una quota parte del capitale e degli interessi, da parte della comunità europea, delle regioni o degli enti locali» (cfr.: risoluzione n.3/E cit.).

Sulla base di tali argomentazioni, l'Agenzia ha concluso che le detrazioni del 55 per

cento non sono cumulabili con eventuali incentivi riconosciuti, per i medesimi interventi, dalle Regioni o dagli enti locali, e che, pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2009, i contribuenti che sostengano spese per interventi di riqualificazione energetica devono scegliere se «beneficiario della detrazione ovvero fruire di eventuali contributi comunitari, regionali o locali» (cfr. risoluzione n.3/E cit.).

Da ultimo, sempre in tema di interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, si segnala che con il decreto 26 gennaio 2010, il Ministero dello Sviluppo economico ha parzialmente modificato i requisiti tecnici che tali interventi devono rispettare per poter accedere alle detrazioni fiscali.

In particolare, apportando alcune modifiche al decreto 11 marzo 2008, è stato previsto che:

a) in caso di interventi consistenti nella sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili: - per i soli edifici ubicati nella zone climatiche C, D, E e F, i valori della trasmittanza delle chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, considerando le parti trasparenti e/o opache che le compongono, che delimitano l'edificio verso l'esterno o verso locali non riscaldati, devono rispettare i limiti massimi di cui all'art.4, comma 4, lett. c), del dpr 2 aprile 2009, n.59 che, a sua volta, rinvia ai valori riportati nella Tabella 4.a del dlgs 19 agosto 2005, n.192; - per poter beneficiare delle detrazioni fiscali è necessario dichiarare il rispetto dei requisiti in sede di trasmissione all'ENEA della documentazione prevista dall'art.4 del decreto interministeriale del 19 febbraio 2007; - si assume una quota di energia fossile pari all'energia primaria realmente fornita dall'impianto moltiplicata per il fattore 0,3;

b) in caso di interventi sull'involucro degli edifici esistenti è necessario il rispetto dei valori di trasmittanza riportati nella tabella B allegata al decreto 11 marzo 2008, così come modificata dallo stesso decreto del 26 gennaio 2010;

c) per il calcolo dell'indice di prestazione energetica dell'edificio per la climatizzazione invernale e delle trasmittanze degli elementi costituenti l'involucro edilizio, è necessario utilizzare le metodologie di calcolo di cui all'art.3 del dpr 2 aprile 2009, n.59, anziché quelle di cui all'allegato I del dlgs 19 agosto 192, n.2005.

Le disposizioni contenute nel decreto 26 gennaio 2010 entreranno in vigore a partire dal 15 marzo 2010.

\*CBA Studio Legale e Tributario